

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **6/1982** (ECLI:IT:COST:1982:6)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **22/10/1981**; Decisione del **07/01/1982**

Deposito del **14/01/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16127 16128**

Atti decisi:

N. 6

ORDINANZA 7 GENNAIO 1982

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 19 del 20 gennaio 1982.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968,

n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) promossi con ordinanze emesse il 17 e il 10 novembre 1980 dal Pretore di La Spezia, nei procedimenti civili vertenti tra Brignolo Tiziana, Valle Miranda e la Soc.p.a. "O.T.O. Melara" rispettivamente iscritte ai nn. 3 e 4 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

Ritenuto che con le ordinanze citate in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), "nella parte in cui comprendono per la durata di tutta la vita, tra i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria, gli orfani dei caduti in guerra o degli assimilati a questi";

considerato che la normativa impugnata fissa il limite di età per l'assunzione obbligatoria al compimento del 55 anno di età e questa Corte ha già dichiarato non fondata, con la sentenza n. 104 del 1981, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione analoga a quella sollevata con le ordinanze citate in epigrafe;

considerato, per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 41 della Costituzione, che questa Corte ha già affermato (sentenze n. 55 del 1961 e n. 38 del 1960) che le norme le quali prevedono l'assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti non violano l'art. 41 della Costituzione, giacché questo legittima norme "protettive del benessere sociale e restrittive della privata iniziativa" quali quelle sull'assunzione obbligatoria;

ritenuto, pertanto, che appare evidente che le norme impugnite non contrastano neppure con l'art. 41 della Costituzione;

ritenuto che, sotto entrambi i citati profili, non sono stati addotti argomenti nuovi;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.